



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
REGIONE SARDEGNA

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2002 - 2003

L'anno 2002 , il giorno diciotto del mese di luglio, in Cagliari, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale della Sardegna, in sede di contrattazione decentrata regionale,

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 26.5.1999, con particolare riferimento all'art.4, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata;

VISTO il C.C.N.I. del comparto Scuola, sottoscritto il 31.8.1999;

VISTO il D.P.R. 6.11.2000, n.347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 15.3.2001, relativo al 2° biennio economico 2000-2001, e in particolare gli artt.2, 3 e 4, che disciplinano il nuovo sistema di relazioni sindacali;

VISTO, in particolare, l'art.2 del succitato C.C.N.L. 15.3.2001, secondo cui il conferimento al livello regionale delle materie finora trattate a livello nazionale o provinciale dell'Amministrazione Scolastica comporta anche l'attribuzione al predetto livello regionale della competenza alla relativa contrattazione o alle altre forme di relazioni sindacali previste al riguardo dal C.C.N.L. 26.5.1999;

VISTO il C.C.D.N. 29.5.2002, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2002/2003;

VISTA la piattaforma presentata dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL Scuola e SNALS della regione Sardegna,

tra

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

e
i rappresentanti delle delegazioni sindacali

SI CONCORDA

il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le **Utilizzazioni** e le **Assegnazioni provvisorie** del personale docente, educativo e A.T.A per l'a.s. 2002 - 2003

PREMESSA

Le parti,

convengono:

a) sulla opportunità di dare continuità, per l'anno scolastico 2002/2003, alle iniziative progettuali ed attività in atto, compresi i progetti sulle figure professionali, che vanno, quindi, almeno riconfermati nella misura attuata nel trascorso anno scolastico 2001/2002. Verrà data compiuta informativa alle OO.SS. sui dati quantitativi e qualitativi della progettazione esistente già in atto o di possibile attivazione.

Con successiva intesa le parti stabiliranno modalità e criteri per la presentazione, la graduazione e la valutazione dei progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche.

b) sulla prioritaria esigenza di attuare il riassorbimento del personale sull'organico adeguato alla situazione di fatto della propria scuola di titolarità e, pertanto, completando le cattedre con ore della disciplina di cui il docente è titolare.

c) In prima applicazione, successivamente, dopo il conferimento delle supplenze di competenza dei C.S.A., i dirigenti scolastici, scambiandosi le opportune informazioni, procedono, sollecitamente, al riassorbimento a domanda dei docenti titolari nella propria scuola anche attraverso il completamento delle cattedre e dei posti con il conferimento di ore residue appartenenti ad altra classe di concorso, al sostegno e alle altre eventuali disponibilità residue comunicate dai C.S.A., operando comunque affinché sia garantita la preventiva utilizzazione di personale provvisto di abilitazione e di titolo. Ciò, peraltro, è finalizzato a rendere effettivamente possibile l'attuazione nelle singole istituzioni scolastiche del piano dell'offerta formativa (POF), attraverso una gestione delle risorse in linea con l'autonomia scolastica.

Sempre a tal fine, coloro che, trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio, hanno richiesto il rientro nella scuola di ex titolarità ed il posto si renda disponibile solo nel corso delle operazioni, potranno essere utilizzati per tali sedi. Tali utilizzazioni verranno effettuate nel primo momento utile compatibilmente con le operazioni informatizzate. Le operazioni avverranno, comunque, prima del conferimento delle supplenze.

I posti lasciati liberi non potranno comportare il rifacimento delle operazioni.

Le disponibilità che integrano il quadro precedentemente definito devono essere tempestivamente comunicate

d) sulla opportunità di utilizzare, in via assolutamente prioritaria, tutti gli spezzoni residui che vanno aggregati per la costituzione di cattedre e posti orario.

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto.

1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole della Sardegna in attuazione ed a completamento di quanto indicato nel C.C.D.N. del 29.05.02. Nel rispetto delle disposizioni dei successivi CCDN sulle utilizzazioni anche in conseguenza del rinnovo del CCNL, le parti si impegnano ad effettuare, in tempi congrui e adeguati per una gestione delle operazioni, improntata ai criteri di qualità, efficienza ed efficacia, la futura contrattazione regionale sulle utilizzazioni, per il successivo anno scolastico, che sostituirà il presente contratto collettivo decentrato nazionale.
- 2) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto da parte dei soggetti negoziali.

Art. 2 - Campo di applicazione e destinatari degli utilizzi.

- 1) Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a quello di cui agli artt. 43 e 44 della L. 270/82.
- 2) Considerati gli obbiettivi dell'art. 1 comma 2 e art. 4 comma 3 del C.C.D.N., la contrattazione decentrata regionale mira:
 - a) alla tutela del personale, al suo migliore utilizzo e, nel contempo, all'esigenza di assicurare un ottimale svolgimento dell'anno scolastico;
 - b) ad ottenere un proficuo impegno del personale per migliorare la qualità della scuola;
 - c) a rafforzare la capacità delle scuole di elaborare progetti e di ampliare gli spazi di autonomia;
 - d) a far sì che la procedura di utilizzazione non sia esclusivamente legata al soprannumero, ma volta, attraverso le migliori opportunità di mobilità territoriali e/o professionale, a realizzare l'ottimale impegno del personale della scuola. Viene fra le altre prevista, infatti, la diffusa utilizzazione su sostegno di docenti senza titolo non soprannumerari, nonché l'utilizzazione su insegnamenti di lingua straniera e su progetto nella propria scuola, nell'ambito della provincia.
- 3) Ad integrazione e determinazione del CCDN e in sintonia con gli impegni assunti nella premessa del presente accordo, sono destinatari dei provvedimenti di utilizzazione, con

connessi adeguamento e specificazione delle sequenze operative:

- a) il personale docente in esubero, il personale della DOP e il personale titolare in altra sede per l'utilizzo su posti EDA, in scuole serali, carcerarie ed ospedaliere, ovvero su ogni altra disponibilità di durata annuale risultante da attività progettuali o sperimentali autorizzate dal Ministero o previste dai relativi ordinamenti, nonché i docenti individuati dalle scuole per le attività di progetto. La posizione di esubero è quella risultante dopo i trasferimenti e i passaggi in O.D.;
 - b) I docenti di ruolo non specializzati che chiedono la conferma o la nuova utilizzazione sul posto di sostegno, considerando questa operazione come residuale rispetto alle altre operazioni di utilizzazione sul sostegno e dopo che si sia proceduto agli accantonamenti numerici previsti per le nomine a tempo indeterminato e le supplenze annuali dei docenti specializzati;
 - c) I docenti di scuola elementare in possesso del titolo, per posti di lingua straniera, in circolo diverso da quello di titolarità;
 - d) I D.S.G.A. in esubero;
 - e) il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2001, che ha ottenuto la sede definitiva d'ufficio, dietro motivata istanza. Detta operazione sarà effettuata in via residuale prima del conferimento delle supplenze.
- 4) I provvedimenti emessi sulla base del presente contratto hanno durata annuale e non possono subire modifiche, trasformazioni ed integrazioni, salvo i casi previsti e disciplinati dal presente accordo.

Art. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità, delle attività e delle messe a disposizione.

- 1) Le parti concordano che i posti che concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità, su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, sono individuabili in:
 - a) disponibilità residue di posti e cattedre di ogni ordine e grado dopo i trasferimenti e i passaggi;
 - b) disponibilità aggiuntive derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto, compresi i posti di strumento musicale e quelli derivanti dalla istituzione dei nuovi indirizzi di studio;
 - c) posti aggiuntivi in deroga per le attività di sostegno alle classi con alunni portatori di handicap;
 - d) disponibilità derivanti dalla prosecuzione e da nuova trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale;
 - e) spezzoni che non hanno concorso a costituire cattedre o posti orario o che sono a qualsiasi titolo disponibili;
 - f) posti, cattedre, posti orario, spezzoni disponibili per un periodo non inferiore a cinque mesi;
 - g) disponibilità, relativamente all'organico aggiuntivo E.D.A., per quanto riguarda anche gli insegnanti di educazione fisica e tecnica nei limiti dell'esubero.

- h) posti E.F. delle scuole secondarie di primo grado eventualmente costituiti con ore curricolari e con ore concernenti l'avviamento alla pratica sportiva e attività sportiva scolastica, giochi della gioventù e organizzazione dei campionati studenteschi, consulenza presso i circoli didattici per favorire l'educazione motoria, richiesta di iniziative e progetti di cui alla circolare ministeriale n. 67/1996, direttiva 5/07/99 prot. 4218/ A1;
- i) disponibilità relative alla realizzazione, come prosecuzione, di attività di arricchimento dell'offerta formativa e di attuazione di innovazioni didattiche e di ordinamento:
- sperimentazioni autorizzate dal MIUR;
 - realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, di orientamento degli alunni in situazioni di handicap;
 - supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo;
 - posti di coordinamento delle attività in scuole frutto di aggregazione di istituti appartenenti a diversi ordini di scuole e comunque di una certa complessità;
 - progetti di prosecuzione L.S. della scuola elementare;
 - deroghe per il tempo pieno;
 - progetti volti ad agevolare l'inserimento degli alunni extra comunitari e/o nomadi;
 - progetti rivolti agli alunni con difficoltà di apprendimento;
 - qualsiasi altra eventuale attività progettuale proveniente dalle scuole per la quale è richiesto un incremento di organico, coerente con progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale;
- l) disponibilità relativa all'esistenza delle seguenti figure professionali:
- operatore psicopedagogico (per la scuola materna, elementare e secondaria di primo grado) L. 426/88;
 - operatore tecnologico (secondaria di primo grado) 426/88;
 - coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico (secondaria di secondo grado) 426/88;
- m) qualsiasi altro posto, cattedra, spezzone di cattedra, vacante o disponibile, anche per sdoppiamento di ore di laboratorio per l'insegnamento della seconda lingua;
- n) disponibilità derivanti dalla necessità documentata di posti a disposizione.
- 2) All'interno del quadro delle disponibilità saranno compresi i posti lasciati disponibili dal personale:
- esonerato anche parzialmente per svolgere funzioni di collaboratore vicario o incarico di presidenza;
 - utilizzato/comandato/ assegnato o munito di borse di studio a vario titolo presso enti, università o sedi dell'amministrazione scolastica centrale o periferica;
 - in aspettativa sindacale/ politica o in virtù di altre disposizioni di legge;
 - utilizzato in compiti diversi in quanto dichiarato inidoneo per motivi di salute ai sensi dell'art. 514 del D.l:vo 297/94;
 - utilizzato/comandato/altro all'estero ;
 - utilizzato, comandato ad altro titolo

3. Per quanto attiene il personale A.T.A., sulla base dei dati forniti dall'amministrazione, le parti concordano, ai fini della sistemazione del personale in esubero, di utilizzare le disponibilità contemplate nei punti precedenti che siano riferibili anche a detto personale. Vengono di seguito ricordati in particolare i posti determinati in relazione all'esigenza funzionale delle istituzioni scolastiche anche sulla base delle richieste delle medesime (deliberate dagli OO.CC.) con particolare riferimento:
- alle esigenze amministrative e di laboratorio nei licei classici e istituti magistrali, degli istituti comprensivi, delle scuole medie ed elementari;
 - alle esigenze dei Centri Territoriali Permanenti;
 - alle esigenze amministrative dei Distretti Scolastici (anche posti di DSGA e responsabili amministrativi non inquadrati). A tal fine verrà, comunque, anche in mancanza di personale amministrativo in soprannumero, assegnato a ciascun distretto scolastico, ivi compresi quelli commissariati, un assistente amministrativo;
 - ai progetti relativi alla dispersione scolastica, all'inserimento di alunni portatori di handicap, all'educazione multiculturale, allo sviluppo delle attività multimediali;
 - alle attività integrative di cui alla direttiva 133/96;
 - alle esigenze dei laboratori, officine o reparti di lavorazione proposte dalle giunte esecutive delle istituzioni scolastiche non soddisfatte con definizione di posti di organico; alle esigenze di servizio derivanti dalla presenza nell'istituzione scolastica di personale con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 40% certificata dalla ASL di competenza, anche al fine di assicurare una presenza di genere adeguata alla assistenza e alla cura di alunni/e disabili.

Art. 4- Scadenze e procedure. Tempi e modalità di pubblicazione.

1. I Dirigenti Scolastici devono comunicare al C.S.A. entro il termine fissato dal MIUR ogni disponibilità di posto/cattedra intero e/o spezzoni comunque determinatasi, compresa quella derivante dagli esoneri e dai semiesoneri dei vicari
2. di ogni provincia pubblicano nel proprio Albo e comunicano alle istituzioni scolastiche una prima ricognizione del quadro delle disponibilità. Analogamente sarà pubblicato il quadro complessivo delle disponibilità, delle attività e delle eventuali messe a disposizione distinto per ogni ordine di scuola, tipologia, classe di concorso o profilo professionale, che sarà costantemente aggiornato con le nuove eventuali disponibilità. L'aggiornamento delle disponibilità, adeguatamente motivato, avviene non oltre 48 ore dall'inizio delle operazioni. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato all'Albo e nel sito Internet il quadro riepilogativo delle disponibilità risultanti in tutte le province della regione.
I C.S.A. di ogni provincia pubblicano all'Albo un calendario di massima delle operazioni. I calendari saranno inseriti nei siti INTRANET e INTERNET dell'Amministrazione .
3. Le parti concordano che le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria sono effettuate a mezzo del sistema informativo del MIUR.
4. Copia del quadro complessivo delle disponibilità, delle attività e delle eventuali messe a disposizione distinto per ogni ordine di scuola, tipologia, classe di concorso o profilo professionale, costantemente aggiornato con le nuove eventuali disponibilità, dei calendari delle operazioni e delle eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicati alle OO.SS., possibilmente su supporto magnetico.
5. Tutto il personale della scuola che abbia titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione

deve presentare e far pervenire, nei termini stabiliti, al CSA un'apposita istanza di utilizzazione. Verranno accolte le domande presentate fuori termine, purché in tempo utile per le operazioni. Sono valide le domande redatte su modulistica difforme da quella ministeriale o su carta semplice; gli eventuali errori, dietro sollecitazione all'interessato, sono suscettibili di correzione. Per la documentazione si può far riferimento a quella presentata con la domanda di trasferimento

6. Per le assegnazioni provvisorie si rinvia agli articoli del CCDN concernenti le assegnazioni provvisorie. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche se non si è prodotto domanda di trasferimento e comunque per sedi anche diverse da quelle indicate nella eventuale domanda di trasferimento. Si può chiedere assegnazione provvisoria anche per una classe di concorso o posto diverso da quello di titolarità qualora si sia in possesso di abilitazione.

Art. 5 - Criteri e modalità per l'utilizzazione del personale nelle autonomie scolastiche.

1. La gestione dell'organico funzionale di circolo viene effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nel contratto di Istituto. In mancanza il Dirigente Scolastico si atterrà ai criteri e alle modalità stabiliti dal presente contratto, sulla base delle delibere adottate dal Consiglio di Circolo e delle proposte del Collegio dei Docenti nell'ambito della programmazione educativa. L'assegnazione dei docenti ai posti conseguentemente è operata dal D.S. sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo e delle proposte formulate dal collegio dei docenti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garantire la continuità didattica;
- b) utilizzare i docenti assegnati sull'organico perequativo in base alle competenze professionali, tenendo conto delle esigenze, delle opzioni e della disponibilità del docente;
- c) in caso di concorrenza per lo stesso posto, si ricorre alla graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione per le utilizzazioni.

L'assegnazione dei docenti ai plessi siti in comuni montani viene effettuata riconoscendo, a domanda, la precedenza assoluta a coloro che si trovano già in servizio nei predetti plessi.

In caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso non può essere opposto in via ostativa il criterio della continuità didattica.

L'assegnazione dei docenti alle scuole del circolo va effettuata con priorità nei confronti dei docenti già titolari rispetto agli insegnanti entrati a far parte dell'organico funzionale a decorrere dall'anno scolastico in cui si effettua l'operazione.

2. Tali criteri e modalità si applicano al grado della scuola dell'infanzia e a quello della scuola secondaria dove, comunque, di fatto vi sia la possibilità di autonoma decisione degli organi della scuola, in merito alla utilizzazione del personale.

Negli istituti secondari articolati su più sedi, che non costituiscano autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione di docenti alle cattedre o ai posti sono regolate dal contratto d'istituto, in mancanza del quale si applicano i suddetti criteri e modalità. Del pari, qualora permangano, negli Istituti di scuola secondaria in cui era in vigore la sperimentazione dell'organico funzionale, condizioni di organico che consentano l'adozione di modelli organizzativi flessibili deliberati dagli OO.CC. l'utilizzo del personale avviene sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal contratto di istituto, in mancanza del quale ci si attiene a quanto previsto nel presente articolo.

3. Anche l'assegnazione del personale ATA viene effettuata sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nel contratto di istituto. All'inizio dell'anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche aventi succursali, sezioni staccate o sedi coordinate ubicate nella stessa provincia della sede centrale, verranno determinati per gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici i posti da assegnare alle predette succursali, sezioni staccate o sedi coordinate. Il numero dei posti da assegnare alle predette sedi scolastiche deve essere determinato utilizzando i seguenti criteri:
 - a) applicazione delle tabelle annesse al D.L.vo 297/94 con riferimento alle dimensioni delle predette sedi;
 - b) presenza del magazzino ai fini dell'assegnazione del personale assistente amministrativo;
 - c) eventuali e particolari esigenze amministrative;
 - d) presenza di laboratori, officine o reparti di lavorazione o altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche.

Tali posti saranno fissati in modo tale da assegnare il personale per esigenze di funzionamento di durata annuale. Ai posti eventualmente disponibili sarà assegnato prioritariamente il personale che ne faccia richiesta. Nel caso di più aspiranti si formulerà apposita graduatoria di scuola o istituto secondo i criteri di cui alle tabelle di valutazione. Nel caso di provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica, che comportino la soppressione di istituzioni scolastiche con trasformazione in succursali, sezioni staccate o scuole coordinate, l'assegnazione alle predette sedi avverrà su domanda con precedenza a favore di coloro che vi prestavano già servizio; nel caso in cui manchino aspiranti o ci siano aspiranti in numero maggiore rispetto alla disponibilità si formulerà apposita graduatoria del personale secondo la tabella di valutazione .

4. Gli insegnanti e gli A.T.A. a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di eventi particolari (disinfestazione, consultazione elettorale, calamità naturali, urgenti e brevi lavori di manutenzione, ecc.) non possono essere utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate.
5. Dal primo settembre fino all'inizio delle lezioni nei corsi, i docenti assegnati in organico ai Centri Territoriali Permanenti saranno impegnati esclusivamente in attività funzionali all'organizzazione e al miglior funzionamento dei CTP, comprese le attività di programmazione didattica e di aggiornamento del personale.
6. Il personale in parola sarà utilizzato, con precedenza, nell'ambito del distretto di titolarità nel seguente ordine:
 - a) su posti di insegnamento costituiti rispettivamente sui corsi per lavoratori e su quelli di alfabetizzazione;
 - b) su altri posti di insegnamento disponibili al momento delle operazioni compresi i progetti a rilevanza provinciale previsti nel quadro di disponibilità.
7. Lo stesso ordine viene seguito per le utilizzazioni su distretti vicini, a meno che l'interessato non chieda di essere utilizzato prioritariamente nei corsi per lavoratori o di alfabetizzazione. In tale ultima ipotesi l'assegnazione su tali corsi, anche sui distretti vicini, sarà disposta con precedenza rispetto all'assegnazione su altri posti di insegnamento nell'ambito del distretto. E' possibile procedere alla stipula di contratti a tempo determinato sempre che tutti i docenti a tempo indeterminato privi di sede siano stati utilizzati per l'intera durata dell'anno scolastico. Con apposita operazione i docenti di E.T. verranno impegnati nei moduli EDA, anche sulla base dei progetti previsti dalle OO. MM. sull'Educazione degli

Adulti, secondo i seguenti criteri:

- a) prioritariamente all'interno della scuola di titolarità coinvolta dal modulo;
 - b) in subordine, a domanda, i docenti interessati verranno utilizzati secondo il punteggio della graduatoria dei soprannumerari.
8. Ferma restando la titolarità il personale CTP sarà assegnato dal coordinatore in una delle sedi in cui si articoleranno i corsi sulla base dei seguenti criteri:
- a) mantenimento del personale già titolare, salvo domanda di nuova utilizzazione, nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente;
 - b) in caso di concorrenza di più docenti aventi diritto, l'assegnazione avverrà sulla base dei punteggi attribuiti ai fini delle utilizzazioni nelle rispettive graduatorie.
9. La sostituzione degli insegnanti assenti per ogni ordine e grado d'istruzione per mezzo di insegnanti a tempo indeterminato in servizio, al fine della salvaguardia della qualità del servizio e del diritto/obbligo scolastico allo studio, opera all'interno degli istituti giuridici conosciuti nel seguente modo:
- a) docenti messi a disposizione e/o con ore a disposizione per completamento o disponibili per ore eccedenti;
 - b) docenti in contemporaneità per quanto attiene le scuole elementari, nel rispetto del CCDN. Ciò premesso, ribadito che per assenze superiori ai cinque giorni è necessario conferire una supplenza, la sostituzione dei docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei Docenti, nell'ambito del modulo o del plesso (edificio scolastico) di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante. E', quindi, compito del D.S. garantire all'inizio dell'anno scolastico, che il Collegio dei Docenti deliberi sulle modalità di sostituzione degli insegnanti assenti, nella propria competenza.
- La contrattazione di Istituto può contenere al riguardo adattamenti o modificazioni relativi all'orario.
10. Se non per stato di necessità relativo alla garanzia dello stato di salute e sicurezza degli alunni, non è possibile utilizzare, ai fini della sostituzione dei docenti assenti, gli insegnanti di sostegno e quelli di religione, nonché quelli tenuti ad effettuare attività alternative all'IRC e, nelle scuole elementari quelli di lingua straniera. Del pari i docenti I.T.P. e della disciplina, durante la compresenza, non possono essere adibiti a reciproca sostituzione né a sostituire docenti di altre classi. Similmente i docenti utilizzati sui progetti o sulle nuove figure professionali non possono essere distolti, dalla loro attività per sostituire i docenti temporaneamente assenti. Analogamente non è possibile sostituire i docenti assenti con docenti che, all'interno delle ore di contemporaneità, svolgano prestazioni di servizio correlate allo svolgimento di progetti educativo – didattici assegnati sull'organico provinciale delle istituzioni scolastiche. Le sostituzioni degli assenti da parte del personale in servizio devono, quindi, avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale di servizio stabilito per il singolo docente. Nel giorno libero settimanale non è consentita l'utilizzazione dell'insegnante per attività di sostituzione del personale assente. Nel caso in cui, nella settimana lavorativa cadano festività infrasettimanali, il personale non deve recuperare in altro giorno le ore lavorative non prestate. Non possono essere richieste prestazioni orarie aggiuntive al proprio normale orario di servizio se non con l'esplicito consenso dell'interessato. L'accorpamento o la distribuzione degli alunni nelle classi, il posticipato ingresso o l'anticipata uscita, salvi i summenzionati casi di necessità, non sono utilizzabili per far fronte all'assenza degli insegnanti.

11. A maggior definizione dei criteri coi quali si procede alla utilizzazione dei docenti e alla sostituzione degli assenti, la Direzione Generale si impegna ad emanare una specifica direttiva alla quale i Dirigenti Scolastici dovranno attenersi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6- Criteri e modalità per l'utilizzazione del personale messo a disposizione delle scuole, dei circoli e degli istituti.

1. Il quadro di disponibilità, in presenza di un numero di docenti da utilizzare superiore alle complessive esigenze, è completato con provvedimenti relativi all'assegnazione dei docenti a disposizione dei circoli, delle scuole o degli istituti, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, per attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali, nonché per le attività progettuali, comprese quelle deliberate dal collegio dei docenti.
2. Nel quadro delle disponibilità, per le classi di concorso in esubero, sarà presente l'eventuale elenco delle scuole e istituti su cui procedere alla predetta assegnazione a disposizione secondo il seguente criterio:
 - due scuole in un ambito territoriale, individuato con il criterio della facile raggiungibilità in riferimento all'uso dei mezzi pubblici, compresa quella indicata nel decreto e, comunque, distanti fra loro non più di 30 Km. E' fatta salva la diversa volontà dell'interessato, esplicitamente e formalmente determinata, su una articolazione diversa della messa a disposizione.
3. Il provvedimento di assegnazione a disposizione deve indicare la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende. Per il personale della scuola dell'infanzia ed elementare sarà indicata la scuola ove ha sede la direzione didattica del circolo presso il quale il docente è messo a disposizione. Nelle medesime scuole nelle quali funzionino, rispettivamente, sezioni con turno antimeridiano e pomeridiano e classi di tempo pieno, il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'a.s., stabilirà se la messa a disposizione si intende per il turno antimeridiano o pomeridiano. Per accertate esigenze di servizio l'assegnazione al turno potrà essere variata, nel corso dell'anno scolastico, con l'assenso dell'interessato, e previo avviso all'interessato stesso di almeno cinque giorni. Nei confronti dei docenti messi a disposizione si provvederà, all'inizio dell'anno scolastico, a una definizione di massima dell'orario di servizio che potrà essere modificato in presenza di esigenze di servizio nelle scuole in cui il docente può essere utilizzato e previo preavviso all'interessato almeno 48 ore prima per facilitare la raggiungibilità della sede.
4. L'utilizzazione del predetto personale avverrà, prioritariamente, nell'ambito della scuola o, per la scuola dell'infanzia ed elementare, nel comune ove ha sede la scuola (o, qualora il comune comprenda più circoli didattici, nel circolo didattico) di assegnazione e, successivamente, in altra scuola dello stesso grado o nei circoli didattici dell'ambito territoriale indicato nel provvedimento di utilizzazione, o del distretto di appartenenza della scuola, purché la distanza tra le singole scuole o i singoli plessi di utilizzo risponda al criterio della facile raggiungibilità anche con riferimento all'uso dei mezzi pubblici.
5. I docenti di cui al presente articolo sono utilizzati secondo i seguenti criteri:
 - a) in caso di assenze fino a 10 giorni nella prima scuola su cui è assegnato a disposizione, il docente è tenuto a sostituire i colleghi assenti, a qualsivoglia disciplina appartengano questi ultimi; nella seconda scuola di assegnazione, il docente a disposizione è tenuto a

- sostituire i colleghi assenti che appartengano alla sua stessa materia o a classi di concorso per le quali egli sia in possesso di idoneo titolo;
- b) in caso di assenze superiori a 10 giorni, il docente sarà utilizzato in entrambe le scuole di assegnazione in sostituzione di colleghi della stessa disciplina o di discipline per cui egli sia in possesso di idoneo titolo al fine di garantire agli alunni il diritto all'insegnamento disciplinare specifico.
6. Il provvedimento di messa a disposizione indicherà, sulla base delle tabelle di viciniorietà, un'altra scuola o plesso, presso cui il docente dovrà essere impegnato per le supplenze brevi che prevederebbero la stipula di contratti a tempo determinato.
7. Premesso che a norma dell'art. 461 del D.L.vo n. 297/94, non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti, per la copertura dei posti medesimi viene utilizzato il personale messo a disposizione, previa revoca della messa a disposizione. Tale provvedimento sarà adottato in ordine di priorità nei confronti:
- a) del personale già a disposizione della scuola/circolo/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;
 - b) del personale messo a disposizione di scuole/circoli/istituti dello stesso ambito territoriale di utilizzo;
 - c) del personale, comunque, totalmente a disposizione tenendo conto dei criteri di viciniorietà.

Art. 7 - Scambio di posto fra personale docente e ATA

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e, comunque, entro la data di inizio dell'anno scolastico, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi, ambedue docenti di scuola dell'infanzia o di scuola elementare, assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune. Parimenti può procedersi in relazioni ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. La medesima operazione è consentita per il personale A.T.A. fra coniugi o conviventi, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Lo scambio di cui al comma precedente può avvenire anche tra diverse province.

Art.8 - Risoluzione di controversie e presentazione di reclami e ricorsi.

1. Nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto, o insorgano nuove questioni non affrontate, le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i successivi cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata. L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 5 giorni dal primo incontro. I

provvedimenti relativi alla questione oggetto di controversia saranno adottati soltanto a conclusione della procedura prevista nel presente articolo.

2. Avverso le graduatorie, entro cinque giorni dall'affissione all'albo, è ammesso reclamo da parte degli interessati. E altresì ammessa la possibilità di presentare reclami avverso tutti i provvedimenti adottati, in applicazione del presente contratto, all'organo emanante. Tali reclami saranno decisi prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione o entro 10 giorni dalla comunicazione all'ufficio e della decisione si dà comunicazione motivata all'interessato. L'amministrazione in via di autotutela può intervenire, anche su segnalazione dell'interessato, anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione dei reclami.

Art. 9 - Norma finale.

1. Le parti definiranno il numero e i contenuti degli allegati al presente contratto relativi alla modulistica da adottare per le domande di utilizzazione. A tal fine l'amministrazione predisporrà dei testi che saranno preventivamente concordati con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.
2. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si fa riferimento al C.C.D.N. del 29 maggio 2002.
3. Il presente contratto sarà inviato a tutte le istituzioni scolastiche della regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale, per consentire al personale interessato di prenderne visione in tempo utile.

OO.SS. firmatarie

Parte Pubblica

CGIL Scuola

.....

.....

CISL Scuola

.....

.....

UIL Scuola

.....

SNALS